

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## III LEGISLATURA

---

### 7<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

---

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 1961

(85<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

---

Presidenza del Presidente CORBELLINI

#### INDICE

##### DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, concernente la sistemazione delle opere permanenti di protezione antiaerea già costruite dallo Stato o a mezzo di enti locali » (1724) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1545, 1547
BUIZZA, relatore . . . . .	1546, 1547
DE UNTERRICHTER . . . . .	1547
GENCO . . . . .	1546
RESTAGNO . . . . .	1547
SPASARI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici . . . . .	1547

##### SULL'ORDINE DEI LAVORI:

PRESIDENTE . . . . .	1548
----------------------	------

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Bardellini, Buizza, Cervellati, Corbellini, De Unterrichter, Florena, Focaccia, Gaiani, Genco,

Gombi, Imperiale, Ottolenghi, Restagno, Romano Domenico, Sacchetti e Solari.

Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Spasari.

A M I G O N I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, concernente la sistemazione delle opere permanenti di protezione antiaerea già costruite dallo Stato o a mezzo di enti locali » (1724) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, concernente la sistemazione delle opere permanenti di protezione antiaerea già costruite dallo Stato o a mezzo di enti locali », già approvato dalla Camera dei deputati.

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 85<sup>a</sup> SEDUTA (22 novembre 1961)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Desidero far presente agli onorevoli senatori che la discussione di questo provvedimento, approvato dalla Camera in sede di Commissione finanze e tesoro ed affidato ora all'esame della nostra Commissione, richiederebbe la presenza del rappresentante del Ministero dell'interno, in quanto riguarda una materia di competenza di quel Dicastero.

**B U I Z Z A**, *relatore*. Anche se questo provvedimento non è stato esaminato alla Camera dalla Commissione corrispondente alla nostra, esso reca disposizioni per l'attuazione delle quali deve intervenire il Genio civile, ed è stato pertanto deferito dalla Presidenza del Senato al nostro giudizio.

Con il decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, si provvede alla sistemazione giuridica delle opere permanenti di protezione antiaerea costruite nel corso dell'ultima guerra direttamente dallo Stato o a mezzo di enti locali

Esso disponeva, tra l'altro, all'articolo 2:

1) che le indennità di espropriazione del suolo occupato nella costruzione dei ricoveri antiaerei dovessero venir determinate « in base al valore venale dell'immobile al momento dell'avvenuta occupazione » (primo comma);

2) che dette indennità dovessero venir maggiorate degli interessi, nella misura legale, dalla data dell'avvenuta occupazione (secondo comma).

Su eccezione sollevata dal comune di Ravenna, in causa contro l'Amministrazione dello Stato, con sentenza del 22 dicembre 1959, n. 67, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità delle norme del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, in riferimento all'articolo 42, terzo comma, della Costituzione.

La Corte ha ritenuto, infatti, che il sistema introdotto dal decreto legislativo in esame, di tenere per base i valori al momento dell'occupazione, conduca alla liquidazione di indennità puramente simboliche; il che contrasta con il principio costituzionale che

garantisce un indennizzo alla proprietà privata, quando sia oggetto di espropriazione per motivi di interesse generale.

La stessa Corte ha precisato, tuttavia, che l'espressione « indennizzo » del citato articolo 42, terzo comma, non va interpretata nel senso letterale ed etimologico della parola, ma soltanto come il massimo contributo di riparazioni che, nell'ambito degli scopi di carattere generale, la pubblica Amministrazione può garantire all'interesse privato, secondo una valutazione che spetta al legislatore nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali.

Ed ha ammesso che, anche in questo caso, sussistono gravi ragioni per temperare il criterio generale fondato sulla base del valore venale, concludendo, in definitiva, che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata non esclude che una nuova legge possa, eventualmente, adottare gli accennati temperamenti.

A questo punto devo dire che la Corte costituzionale mi pare non abbia considerato la legge sulle espropriazioni, la quale stabilisce che, nel caso di liquidazioni, i terreni non possono essere occupati se prima non sono stati pagati.

Ora, nel caso presente, è avvenuto il contrario perchè si sono occupate le aree e non si è mai liquidato niente.

**G E N C O**. Non sarebbe nè il primo nè l'ultimo caso.

**B U I Z Z A**, *relatore*. Solo nel caso che non si raggiunga l'accordo tra espropriato ed ente espropriante, è ammessa l'occupazione d'urgenza degli immobili o delle aree per eseguirvi i lavori necessari, depositando, però, la relativa indennità presso la Cassa depositi e prestiti.

Secondo me, la sentenza della Corte costituzionale la quale, come ho detto, non esclude che una nuova legge possa adottare opportuni temperamenti, ha dato la possibilità di presentare questo provvedimento il quale prevede che per le espropriazioni di cui al decreto legislativo 11 marzo 1948 l'indennità sia determinata dal Genio civile in base al valore venale dell'immobile al mo-

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 85<sup>a</sup> SEDUTA (22 novembre 1961)

mento dell'avvenuta occupazione moltiplicato per il coefficiente 10.

Ma ciò significa che dovrebbero essere moltiplicate per 10 anche le liquidazioni già fatte! E poi perchè moltiplicare per 10 le indennità determinate dal Genio civile?

**DE UNTERRICHTER.** Mi pare si tratti di un coefficiente basso perchè chi ha accettato l'indennità a suo tempo e ha adoperato quel danaro, ne ha tratto un vantaggio maggiore di chi oggi riceve l'indennità in questione, che, se fosse rapportata a quei tempi, dovrebbe avere il coefficiente 30.

**BUIZZA, relatore.** Sulla somma dovuta come indennità devono corrispondersi al proprietario dell'immobile espropriato, dalla data dell'avvenuta espropriazione, gli interessi nella misura legale, e per questo credo che sarebbe necessario avere il parere della Commissione finanze e tesoro.

**PRESENTE.** La Commissione finanze e tesoro ha comunicato che su questo disegno di legge non ha nulla da osservare per la parte di sua competenza.

**BUIZZA, relatore.** Il pagamento delle indennità comporta un onere valutato, in via di approssimazione, in 150 milioni di lire, moltiplicando per il coefficiente 10 il valore globale degli immobili al momento delle occupazioni, valore che dagli organi tecnici è stato stimato in 15 milioni di lire.

L'onere per gli interessi, dovuti nella misura legale del 5 per cento, e per un periodo di 20 anni in media, ammonta a circa 150 milioni, per cui la spesa globale ascende a lire 300 milioni.

**DE UNTERRICHTER.** Lo Stato ci guadagna sempre, perchè i 15 milioni di allora avevano un potere di acquisto ben superiore.

**BUIZZA, relatore.** Concludendo, per eliminare finalmente tale questione in sospeso da venti anni, penso sia opportuno approvare il provvedimento come ci è pervenuto dalla Camera.

**RESTAGNO.** Sono anch'io d'accordo sull'approvazione di questo disegno di legge che sanerà una situazione veramente scabrosa.

**SPASARI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Per parte mia sono pienamente favorevole al provvedimento.

**PRESENTE.** Poichè il provvedimento è di iniziativa governativa ed è stato già approvato dalla Camera, credo che possiamo proseguire nel suo esame anche in assenza del Sottosegretario Bisori (attualmente impegnato presso altra Commissione) il quale è certamente favorevole, come interprete del Ministro dell'interno, presentatore del disegno di legge, alla sua approvazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Per le espropriazioni previste dal decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, l'indennità è determinata dall'Ufficio del Genio civile in base al valore venale dell'immobile al momento dell'avvenuta occupazione, moltiplicato per il coefficiente dieci.

Sulla somma dovuta come indennità ai sensi del comma precedente, devono corrispondersi al proprietario dell'immobile espropriato, dalla data dell'avvenuta occupazione, gli interessi nella misura legale.

Le stesse disposizioni si applicano per gli eventuali danni o diminuzioni di diritti derivanti dall'occupazione del sottosuolo.

(È approvato).

#### Art. 2.

Per l'applicazione delle norme di cui all'articolo precedente è autorizzata la spesa di lire 300 milioni da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1961-62.

(È approvato).

---

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., traspr., poste e tel., mar. merc.) 85<sup>a</sup> SEDUTA (22 novembre 1961)

---

Art. 3.

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62 si provvederà con una corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio medesimo destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

**Sull'ordine dei lavori**

**P R E S I D E N T E .** Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta del 18 ottobre scorso deliberammo di riprendere

in una delle riunioni di questo mese di novembre la discussione del disegno di legge n. 454, d'iniziativa del senatore Battista, sull'Albo nazionale dei collaudatori.

A quanto mi è stato riferito dal Sottosegretario di Stato Spasari, il senatore Battista chiede, adesso, che la discussione sia ulteriormente rinviata: ciò al fine di permettergli di dissipare alcune obiezioni tuttora mantenute, nei confronti del disegno di legge, da parte dei Ministeri interessati.

Se non vi sono osservazioni in contrario, rimane stabilito che la discussione del disegno di legge del quale vi ho fatto parola sarà ripresa in un prossimo futuro.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 10,45.*

---

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari